



Comune di Arconate
(Città Metropolitana di Milano)

***Regolamento per
l'applicazione
della “nuova” IMU***

Approvato con deliberazione del C.C. n° 4 in data 12/03/2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	3
Art. 2 - Oggetto dell'imposta	3
Art. 3 - Soggetto passivo	3
Art. 4 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli	4
Art. 5 - Base imponibile delle aree fabbricabili	4
Art. 6 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta dovuta	5
Art. 7 - Nozioni di abitazione principale e pertinenze	5
Art. 8 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale	6
Art. 9 - Aree fabbricabili divenute inedificabili	6
Art. 10 - Esenzioni	7
Art. 11 - Riduzioni	8
Art. 12 - Versamenti	8
Art. 13 - Rimborsi e compensazioni	9
Art. 14 - Dichiarazioni	9
Art. 15 - Accertamento con adesione	9
Art. 16 - Sanzioni	9
Art. 17 - Arrotondamenti	10
Art. 18 - Attività di controllo	10
Art. 19 - Disposizioni finali	11
Tabella allegata al regolamento della nuova IMU	12

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Arconate, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive integrazioni e modificazioni.

2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e seguenti, della Legge n. 160/2019, nonché del comma 1, dell'art. 8 e del comma 9, dell'art. 9, del D. Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12 - ter e 13 - bis, del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Arconate.

Art. 2 - Oggetto dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 7 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Arconate, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.

2. Presupposto della nuova IMU è, precisamente, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche se incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

3. Il gettito della nuova IMU derivante dai fabbricati accatastati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard, nella misura dello 0,76 per cento, è versata a favore dello Stato.

4. Il Comune ha facoltà di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota del precedente comma, prevedendo un'entrata a proprio favore.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Soggetti passivi della nuova IMU sono il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

4. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (ex art. 69, c. 1, lett. a), di cui al D. Lgs. n. 206/2005, nonché per gli immobili del condominio, il versamento della nuova IMU è effettuato da chi amministra il bene.

Art. 4 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è definito da quello risultante applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'art.13, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 5 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune, che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio successivo. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali interessati ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. In assenza di modifiche, i suindicati valori si intendono confermati per l'anno successivo. In assenza di deliberazione di modifica da parte della Giunta Comunale entro il termine di Legge, si intendono confermati i valori medi venali precedentemente stabiliti anche per l'anno successivo.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.

3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree con edificazione in corso, con demolizioni di fabbricati e interventi di recupero, conformemente al disposto dell'art.5, comma 6, del D. Lgs. n°504/92.

Art. 6 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta dovuta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. Pur considerando che a ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, l'imposta è dovuta con riferimento a questi, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

3. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni in cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

4. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 7 - Nozioni di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

3. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1 e quelle ad essa assimilate, ai sensi del successivo articolo 8, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte in categoria catastale A/1, A/2 e A/9, come unica unità immobiliare.

4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 8 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale

1. Sono equiparati all'abitazione principale, come definita dall'articolo 7 del presente regolamento, le seguenti unità immobiliari:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile a catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale di servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;

f) si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che venga presentata istanza su modulo fornito dal Comune, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti. Tale istanza va presentata al Comune ogni anno entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento e dovrà necessariamente indicare il mese d'inizio dell'agevolazione.

Art. 9 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per

vincoli da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito domenicale del terreno.

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, pensa di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla nuova IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'imposta non si applica all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze, come identificate dall'art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Fatte salve eventuali modifiche di legge, si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs. 504/92, come di seguito riportate:

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E\1 a E\9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi

dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività, assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, c. 3, del richiamato decreto, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Art. 11 - Riduzioni

1. Si sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico (art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42);

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, entro il termine dell'anno a cui fa riferimento il presupposto di inagibilità. L'autodichiarazione deve essere ripresentata ogni anno, fintanto sussistano le condizioni di inagibilità.

Art. 12 - Versamenti

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24, salvo modifiche di legge.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.

3. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che sia data comunicazione scritta all'ente impositore.

4. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può spendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari.

5. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno

del trasferimento è computato sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 6.

Art. 13 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 17,00.

3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 14 - Dichiarazioni

1. Per le dichiarazioni si applicano i principi previsti dall'articolo 9, comma 6 del D. Lgs. 23/2011.

2. Sono soggette a dichiarazione i casi in cui modificazioni oggettive e/o soggettive, portano ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta, come ad esempio le pertinenze dell'abitazione principale e tutte quelle informazioni non immediatamente desumibili dagli archivi informatizzati comunali.

3. Sono esentati dalla presentazione della dichiarazione, in qualunque caso, i soggetti per cui le modificazioni che portano ad una diversa determinazione dell'imposta, dipendano da atti per i quali siano applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 - bis del D. Lgs. 18 luglio 1997, n. 463, concernente alla disciplina del Modello Unico Informativo.

Art. 15 - Accertamento con adesione

1. Per l'imposta municipale unica, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 16 - Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo fissato in 51 euro.

2. Se la dichiarazione risulta infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e dalla sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o in saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

Art. 17 - Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 18 - Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con le altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

2. Sempre il Funzionario responsabile della gestione del tributo verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo soluzioni utili per la gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3. I maggiori proventi conseguenti al recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Tabella allegata al regolamento della nuova IMU
(Art. 5 - comma 2 del Regolamento)

Determinazione valore aree fabbricabili

Ai sensi del comma 1), lett. g) dell'art.59 del D. Lgs. 446/97, conformemente al disposto dell'art.5, del Regolamento, il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nell'allegata planimetria del territorio comunale viene così determinato in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:

ASOC -	ambito storico originario consolidato – ambiti soggetti a convenzione	€/mq.	190,00.=
ARC -	ambito residenziale di completamento tessuto urbano consolidato	€/mq.	140,00.=
ARE -	ambito residenziale di espansione	€/mq.	126,00.=
ARE -	ambito residenziale di espansione soggetto a pianificazione attuativa (con P.A. non convenzionato)	€/mq.	86,00.=
ARE -	ambito residenziale di espansione soggetto a pianificazione attuativa (con P.A. convenzionato)	€/mq.	126,00.=
APC -	ambito produttivo di completamento	€/mq.	91,00.=
APC -	ambito produttivo soggetti a convenzione (con P.A. non convenzionato)	€/mq.	58,00.=
APC -	ambito produttivo soggetto a convenzione (con P.A. convenzionato)	€/mq.	91,00.=
AREP -	ambito di Housing Sociale	€/mq.	47,00.=
AT -	ambito di trasformazione (2a-2b-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19)	€/mq.	126,00.=
AT -	ambito di trasformazione AT. P	€/mq.	91,00.=
PA H -	servizi socio sanitari	€/mq.	126,00.=
Ambito prev A Servizi -	ambito dei servizi	€/mq.	36,00.=
* -	aree in vicinanza di elettrodotti (nei limiti previsti dalla legge)		Riduzione 50%.

I valori sopra determinati, valevoli per l'anno 2020, si intendono confermati anche per l'anno successivo qualora non si deliberi diversamente entro i termini di cui all'art.5, comma 1, del Regolamento.